



Istituzione Pubblica Accoglienza e Beneficenza

Casa di Ospitalità

“Santa Teresa del Bambino Gesù”

Umberto, 203 - Tel. 0922 877053 // FAX 0922 883255

Via 92023 - CAMPOBELLO DI LICATA (AG)

web: www.casasantateresa.it; e-mail: santateresabg1941@libero.it

p.e.c: santateresabg@pec.it

Riconosciuto Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n.6972,
con Decreto dell'Assessore Regionale degli Enti Locali n. 634/Gr.IX-S.S. del 12 novembre 1987

Delibera del Commissario

N° 48 del 03.11.2020

	Oggetto: Annullamento in autotutela delibera Commissariale n. 51 del 20/12/2019 – art. 21 nonies comma 1 L. 241/90.
--	--

- ^a Richiamata la delibera Commissariale n° 51 del 20/12/2019, avente ad oggetto” *Preso d'atto convenzione per personale in comando presso l'IPAB con funzioni di Operatore cat. B Pira Antonio*”, con cui si è proceduto alla definizione delle procedure di comando con assegnazione temporanea del dipendente in argomento dall'ASP G. Chiabà di S. Giorgio di Nogaro (UD) a questa IPAB;
- ^b Richiamati tutti gli atti procedimentali relativi alla selezione per comando di n.° 2 operatori, Cat. B, citati nella predetta deliberazione n. 51/2019, depositati agli atti d'ufficio;
- ^c Letto l'intero fascicolo afferente il procedimento, inclusi gli atti propedeutici, derivati e consequenziali;
- ^d Considerato che con nota-pec n° 536 del 7/9/2020 questo Ente comunicava l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela della delibera Commissariale n° 51/2019, ai sensi dell'art. 21 nonies L.241/90, per i riscontrati vizi di legittimità ivi riportati, a cui integralmente si rinvia;
- ^e Che entro il termine di gg.10 assegnato ai soggetti interessati, è pervenuta nota pec dell'8/9/2020, da parte del legale del dipendente Pira Antonio, di riscontro alla nota commissariale n° 536 del 7/9/2020;
- ^f Preso atto che la memoria presentata non supera le doglianze ed i vizi di legittimità contestati, appalesandosi priva di fondate controdeduzioni;
- ^g Ritenuto pertanto passare in rassegna i vizi di legittimità riscontrati dalla lettura del parere del Revisore dei Conti del 13/1/2020, e del parere

dell'Avv. G. Rinzivillo prot. n° 79 del 30/1/2020, atti allegati sub 1) e sub 2) alla comunicazione di avvio del procedimento n° 536/2020:

- > **violazione limiti e vincoli assunzionali**, a causa della mancata approvazione propedeutica del Bilancio di previsione 2019 e Programma Triennale Fabbisogno di personale 2019/2021;
- > **precarietà finanziaria dell'Ente**, causata da un disavanzo di Amministrazione pari a €.480.602,04, come da Consuntivo 2018;
- > **difetto di imprescindibili esigenze organizzative**, che legittimino l'istituto del comando, atteso che alla data d'adozione della delibera n° 51/2019 non era stato adottato il Piano Assunzionale, approvato solo in epoca successiva;
- > **Difetto di copertura finanziaria** della deliberazione n° 51/2019 e n°37/2019, ed assenza di imputazione della spesa (art. 191 TUEL);
- > **violazione direttiva n° 8455 del 17/3/2016 Assessorato Regionale alle famiglie, Politiche Sociali e del Lavoro**, che espressamente vieta nuove assunzioni in assenza di copertura finanziaria;
- > **illegittimità della convenzione** allegata alla più volte citate delibera n° 517/2019, a causa della attribuzione al dipendente Pira Antonio di mansioni e funzioni che esulano dalla Categoria Giuridica e dal profilo di appartenenza, indebitamente assegnando mansioni ascrivibili a categorie superiori;
- > **Violazione dell'art. 9 della testè citata convenzione**, nella parte in cui recita che “ *La validità ed efficacia ... resta subordinata alla copertura finanziaria, e alle disponibilità dei pertinenti capitoli di bilancio*”;
- > Ritenuto accogliere tali rilievi, fondati e pertinenti, per effetto dei quali la deliberazione n° 51/2019 si assume essere violativa tra l'altro dell'art. 56 T.U. n°3/57, dell'art. 30, comma 2 sexies, Dlgs 165/2001, nonché dell'art. 191 TUEL;
- > Considerato inoltre che:
 1. non è mai stata formalizzata una convenzione tra l'IPAB e l'ASP “ G. Chiabà” sopra citata, regolante i reciproci rapporti in ordine all'utilizzo del Sig. Pira (modalità di rimborso dei costi, durata del comando, etc);
 2. E' stata stipulata solo una convenzione, tra l'altro non richiesta dalla norma, tra il Segretario pro-tempore ed il dipendente, avente decorrenza anteriore alla data di adozione della delibera, con cui tra l'altro vengono inopinatamente assegnate mansioni non riconducibili alla categoria di appartenenza, di cui al vigente CCNL;

Tenuto conto, infine che con nota n° 36/2020 il Segretario pro-tempore comunicava all'Ente di titolarità l'assunzione sotto riserva, proprio per i dubbi di legittimità e giuscontabili nel frattempo emersi;

Ritenuto che questo Ente intende sciogliere detta riserva, nell'ambito della propria insindacabile discrezionalità amministrativa, nonché nell'alveo del proprio potere di autotutela, diretto all'annullamento ex art. 21 nonies L.

241/90 della Deliberazione n° 51/2019, in base al principio del c.d. *contrarius actus*;

Richiamata la nota pec del 23/9/2020 con cui il legale del dipendente A.Pira, seppur oltre i termini assegnati con la comunicazione di avvio del procedimento di cui alla citata nota n.536/2020, diffida e mette in mora questo Ente ad astenersi dall'adozione di ogni determinazione, in realtà fornendo argomentazioni giuridiche non condivisibili;

Ritenuto altresì che, con detta nota, il legale del dipendente Avv. L. Turco forniva diversa interpretazione alla direttiva Assessorato Famiglia n.8455 del 17/3/2016;

Che per detto motivo è stato richiesto in data 3/10/2020 apposito parere all'Assessorato Regionale Famiglia – servizio IPAB - in ordine alla corretta interpretazione da dare alla direttiva Assessoriale, nonché sulla legittimità dell'intera vicenda, assegnando il termine di 30 gg per il riscontro;

Che entro i termini ivi assegnati non è pervenuto alcun riscontro da parte dell'assessorato regionale competente;

Che questo Ente deve comunque procedere alla conclusione del procedimento avviato con nota pec n° 536 del 7/9/2020, ritenendo fondati tutti i motivi di illegittimità in essa rappresentati;

Ritenuto infine che appaiono solo dilatori i dubbi interpretativi avanzati dall'avv. L.Turco, che solo per correttezza e giustezza istituzionale sono stati rappresentati all'Assessorato Regionale competente, attesa la chiarezza del *dictum* della Direttiva Assessoriale laddove afferma che “ *la mobilità del personale per la copertura dei posti di pianta organica vacanti può essere effettuata, ovviamente, solo in presenza della necessaria copertura finanziaria ...*”, nonché “*in applicazione dei principi contabili universali, tra cui in primo luogo la copertura finanziaria delle spese assunte dall'ente, **non è consentito il reclutamento di ulteriore personale..., a fronte dei quali l'ente in disavanzo incrementa i propri debiti***”;

Ritenuta quindi la invalidità dell'intera procedura di reclutamento del Sig. Pira, tra l'altro viziata da nullità insanabile per difetto di copertura finanziaria ed imputazione di spesa ai sensi dell'art. 191 TUEL;

Visto il CCNL 21/5/2018;

Vista la L: 6972/1890;

Visto il Dlgs 165/2001;

Visto lo Statuto dell'IPAB; Visto la LR n° 22/1986;

Visto il TUEL;

Vista la L. 241/90, art. 21 nonies;

DELIBERA

Annulare in autotutela la Delibera Commissariale n° 51 del 20/12/2019, e con essa ogni atto prodromico, derivato, consequenziale e riflesso, per i vizi di legittimità esposti in narrativa, e per le motivazioni di cui alla c.a.p. N° 536 del 7/9/2020, che qui si intendono integralmente trascritte e richiamate;

Fare propri e ratificare i rilievi mossi dal Revisore dei Conti, dall'avv. G. Rinzivillo, quali allegati alla C.A.P. N° 536 del 7/1/2020;

Dichiarare cessato ed estinto il rapporto di comando col dipendente Pira Antonio, cat. B, con decorrenza odierna, termine a decorrere dal quale il dipendente in questione transita nei ruoli organici dell'Ente di titolarità, a cui viene altresì restituito il fascicolo personale;

Inviare copia della presente all'Asp G. Chiabà di S. Giorgio di Nogaro (UD), al dipendente Antonio Pira, nonché all'Assessorato Regionale alle famiglie, Politiche Sociali e del Lavoro;

- Dichiarare la presente immediatamente esecutiva con separata votazione.

Parere del Segretario: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti all'art. 49 del D. L267/2000

Il segretario

f.to Avv. Amorosia Pietro

Letto confermato sottoscritto

Il Segretario/Direttore
f.to avv. Amorosia Pietro

Il Commissario
f.to Dott. Filippo Messana

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE

ai sensi dell'art. 18 della L.R. n° 22/2008 così come modificato dall'art.6 della legge regionale n° 11 del 26 giugno 2015

Il Segretario/Direttore attesta che questa Determina è pubblicata all'albo telematico dell'Ipab dal 03/11/2020 al 18.11.2020, registro pubblicazioni n° 113 /2020

Il presente atto non è soggetto a controllo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 14 della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005.

Campobello di Licata 03.11. 2020

Il Segretario/Direttore
f.to avv Amorosia Pietro